



Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 dicembre 2013¹ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell'ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri.

Art. 3a Competenza della SEM

In caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire per via informatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N-SIS a partire da AFIS. L'interessato è informato sull'utilizzazione di questi dati conformemente all'articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati (LPD).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2022.

¹ RS 361.3
² RS 235.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr